



Animal health and public health certificate for certain meat products and treated stomachs, bladders and intestines intended for consignment to the European Union from third countries – Italian Version

PAESE: United States

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento TRACES			
	Indirizzo Paese Telefono		I.3. Autorità centrale competente					
	I.4. Autorità locale competente							
	I.5. Destinatario Nome		I.6. Persona responsabile della spedizione nell'UE					
	Indirizzo Paese Telefono							
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine		I.12. Luogo di destinazione					
	Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento					
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	Indirizzo		Numero di riconoscimento					
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE						
Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/>								
Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>								
Identificazione Documento		I.17. Numero/i CITES						
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)				
						I.20. Quantità		
I.21. Temperatura dei prodotti				I.22. Numero di colli				
Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerati <input type="checkbox"/> Congelati <input type="checkbox"/>								
I.23. Numero del sigillo/container				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per:								
Consumo umano <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito verso un paese terzo attraverso l'UE			I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE			<input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Macello	Impianto di produzione	Deposito frigorifero	Numero di colli	Tipo di imballaggio	Peso netto (kg)	

(Signature of Official Veterinarian)



PAESE: United States

Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
---	-------

II.1. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

II.1.1. Il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati⁽¹⁾ di cui al presente certificato contengono i seguenti ingredienti carnei e sono conformi ai criteri sotto indicati:

Specie ^(A)	Trattamento ^(B)	Origine ^(C)
-----------------------	----------------------------	------------------------

(A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne e degli stomaci, delle vesciche e degli intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici della specie bovina (*Bos Taurus*, *Bison bison*, *Bubalus bubalis* e loro incroci); OVI = animali domestici della specie ovina (*Ovis aries*) e caprina (*Capra hircus*); EQI = animali domestici della specie equina (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci), POR = animali domestici della specie suina (*Sus scrofa*); RAB = conigli domestici, PFG = pollame domestico e selvaggina da penna di allevamento, RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà; WLP = lagomorfi servatici; WGB = volatili selvatici.

(B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nell'allegato II, parti 2, 3 e 4, della decisione 2007/777/CE.

(C) Inserire il codice ISO del paese di origine e, in caso di regionalizzazione in base alla normativa dell'Unione per i rispettivi ingredienti carnei, la regione come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE.

⁽²⁾II.1.2. Il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati di cui al punto II.1.1. sono stati preparati con carni fresche di animali domestici della specie bovina (*Bos Taurus*, *Bison bison*, *Bubalus bubalis* e loro incroci); animali domestici della specie ovina (*Ovis aries*) e caprina (*Capra hircus*); animali domestici della specie equina (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci), animali domestici della specie suina (*Sus scrofa*); animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi; suidi non domestici in libertà: solipedi non domestici in libertà e carni fresche utilizzate nella produzione dei prodotti a base di carne:

⁽²⁾ [II.1.2.1. sono stati sottoposti a un trattamento non specifico, come indicato e definito nell'allegato II, parte 4, punto A, della decisione 2007/777/CE e:

⁽²⁾ [II.1.2.1.1. soddisfano le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai certificati veterinari pertinenti dell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 e provengono da un paese terzo o da una sua parte, in caso di regionalizzazione in base alla normativa dell'Unione, come indicato nella relativa colonna dell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE;]

⁽²⁾ oppure [II.1.2.1.1. provengono da uno Stato membro dell'Unione europea;]

⁽²⁾ oppure [II.1.2.1. soddisfano le condizioni stabilite a norma della direttiva 2002/99/CE, sono stati ottenuti da animali provenienti da un'azienda non sottoposta alle restrizioni per le specifiche malattie menzionate nei certificate veterinari pertinenti dell'allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 206/2010 ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono verificati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, e sono stati sottoposti al trattamento specifico previsto per il paese terzo di origine o una sua parte, per le carni delle specie in questione, dall'allegato II, parti 2 o 3 a seconda dei casi, della decisione 2007/777/CE;]

⁽²⁾II.1.3. Il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati di cui al punto II.1.1 sono stati preparati con carni fresche di pollame domestico, compresa la selvaggina da penna selvatica o di allevamento, che:

⁽²⁾ [II.1.3.1. sono stati sottoposti a un trattamento non specifico, come indicato e definito nell'allegato II,

Parte II: Certificazione

(Signature of Official Veterinarian)



PAESE: United States

Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>parte 4, punto A, della decisione 2007/777/CE e:</p> <p>(2) [II.1.3.1.1. soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento (CE) n. 798/2008;]</p> <p>(2) <i>oppure</i>[II.1.3.1.1. provengono da uno Stato membro dell'Unione europea che soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 3 della direttiva 2002/99/CE]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [II.1.3.1. provengono da un paese terzo di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e da aziende o, nel caso di selvaggina da penna selvatica abbattuta, da territori in cui, entro un raggio di 10 km compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti e sono stati sottoposti al trattamento specifico previsto per paese terzo di origine o una sua parte, per le carni delle specie in questione, dall'allegato II, parte 2 o 3 a seconda dei casi, della decisione 2007/777/CE;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [II.1.3.1. provengono da un paese terzo di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e da aziende o, nel caso di selvaggina da penna selvatica abbattuta, da territori in cui, entro un raggio di 10 km compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti e sono stati sottoposti al trattamento specifico previsto nell'allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2007/777/CE, a condizione che tale trattamento sia più rigoroso di quello previsto nell'allegato II, parti 2 e 3, di tale decisione;]</p> <p>(2)[II.1.4. nel caso di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati derivati da carni fresche di lagomorfi e altri mammiferi terrestri, il prodotto: soddisfa le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite dal regolamento (CE) n. 119/2009 e proviene da un'azienda non soggetta a restrizioni per le malattie veterinarie che colpiscono gli animali in questione ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono verificati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni;]</p> <p>II.1.5. il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati:</p> <p>(2) II.1.5.1. [sono composti di carne e/o prodotti a base di carne proveniente/i da un'unica specie e sono stati sottoposti a un trattamento conforme alle prescrizioni dell'allegato II della decisione 2007/777/CE;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> II.1.5.1. [sono composti di carne proveniente da più di una specie e successivamente alla miscelazione delle carni l'intero prodotto è stato sottoposto a un trattamento almeno equivalente al trattamento più rigoroso prescritto per gli ingredienti carnei del prodotto a base di carne dall'allegato II della decisione 2007/777/CE;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> II.1.5.1. [sono stati preparati con carne di più di una specie e ciascun ingrediente carneo è stato sottoposto, prima della miscelazione, a un trattamento conforme alle prescrizioni per il trattamento delle carni di quella specie stabilite dall'allegato II della decisione 2007/777/CE;]</p> <p>II.1.6. dopo il trattamento sono state adottate tutte le precauzioni per evitare contaminazioni.</p> <p>(2)[II.1.7. Garanzie supplementari: nel caso di prodotti a base di carne di pollame che non sono stati sottoposti a un trattamento specifico e sono destinati a Stati membri o loro regioni che hanno ottenuto lo statuto di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle in conformità all'articolo 15 della direttiva 2009/158/CE, la carne di pollame proviene da pollame che non è stato vaccinato con un vaccino vivo contro la malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la macellazione.]</p> <p>(2)II.2. Attestato sanitario Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 999/2001, 178/2002, 852/2004 e 853/2004 e certifica che i prodotti a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati sopra descritti sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:</p>	

(Signature of Official Veterinarian)



PAESE: United States

Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.2.1.	provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi HACCP in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004;
II.2.2.	sono stati prodotti con materie prime conformi ai requisiti previsti dall'allegato III, sezioni IVI, del regolamento (CE) n. 853/2004;
⁽²⁾ II.2.3.1.	i prodotti a base di carne sono stati ottenuti da carni suine che sono state sottoposte all'esame per individuare la presenza di trichinosi con risultati negativi oppure ad un trattamento freddo conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005;
⁽²⁾ II.2.3.2.	i prodotti a base di carne sono stati ottenuti da carni di cavallo o cinghiale selvatico che sono state sottoposte all'esame per individuare la presenza di trichinosi con risultati negativi, conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005;
⁽²⁾ II.2.3.3.	gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
II.2.4.	recano una marchiatura di identificazione in conformità all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
II.2.5.	le etichette apposte sull'imballaggio dei prodotti a base di carne sopraindicati recano un bollo comprovante che essi provengono esclusivamente da carni fresche di animali macellati in macelli riconosciuti per l'esportazione verso l'Unione europea o di animali macellati in un macello speciale per la fornitura di carni per il trattamento prescritto a norma dell'allegato II, parti 2 e 3, della decisione 2007/777/CE;
II.2.6.	soddisfano le condizioni pertinenti stabilite dal regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
II.2.7.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati in conformità alla direttiva 96/23/CE, in particolare all'articolo 29;
II.2.8.	i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne della presente partita soddisfano le prescrizioni d'igiene previste per l'esportazione verso l'Unione europea;
⁽²⁾ II.2.9.	se contengono materiale proveniente da bovini, ovini o caprini, le carni fresche e gli intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni, a seconda della categoria di rischio di BSE cui appartiene il paese di origine:
(1)	il paese o la regione di spedizione è classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
(2)	i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;
⁽²⁾ [(3)	i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati:
(a)	sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
⁽²⁾ [(b)	sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
⁽²⁾ oppure [(3)	i bovini, gli ovini i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione di prodotti a base di carne e di intestini trattati non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
(4)	i prodotti a base di carne di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(Signature of Official Veterinarian)



PAESE: United States

Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione

	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
(2) [(5)		
(2) oppure [(5)		
(2) [(6) (a)		

Note

Parte I:

- Casella I.8: regione (se del caso) come indicato nell'allegato II della decisione 2007/777/CE (quale da ultimo modificata).
- Casella I.11: luogo d'origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
- Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aerei) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.
- Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) alle seguenti voci: 02.10, 16.01, 16.02 e 05.04.
- Casella I.23: *identificazione del container/numero di sigillo*: solo se del caso.
- Casella I.28: *specie*: selezionare tra le specie indicate nella parte II 1.1 (A); *natura della merce*: scegliere tra i seguenti: prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati; *macello*: numero di riconoscimento di qualsiasi macello o centro di lavorazione della selvaggina; *deposito frigorifero*: qualsiasi impianto di stoccaggio; *impianto di produzione*: numero di riconoscimento.

Parte II:

(1) Prodotti a base di carne di cui all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti previsti dall'allegato II, parte 4 della decisione 2007/777/CE.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Applicabile unicamente alle importazioni di intestini trattati.

(5) In deroga al punto 3, possono essere importati le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.

Qualora non sia prescritta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse bovine contenenti la colonna vertebrale sono identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull'etichetta come indicato nell'allegato V, punto 11.3 a), del regolamento (CE) n. 999/2001.

(Signature of Official Veterinarian)



United States
Department of
Agriculture

Food Safety and
Inspection Service

Washington, DC
20250

PAESE: United States

Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>Per le importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 vanno aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse bovine o di parti di carcasse bovine per le quali è e non è prescritta la rimozione della colonna vertebrale.</p> <p>Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri, esclusi quelli a secco o in filigrana.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Date:</p> <p>Firma:</p> <p>Timbro:</p>	

(Signature of Official Veterinarian)